

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA “BASE” DELLE SPESE VETERINARIE DEL CANE E DEL GATTO

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA

GLOSSARIO Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

ABBATTIMENTO	l'eutanasia praticata all'animale
ANIMALE	il cane o il gatto di proprietà dell'Assicurato per il quale è prestata l'assicurazione
ASSICURATO	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, cioè il proprietario del cane o del gatto
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione
CANE	l'esemplare della specie canina di proprietà dell'Assicurato, iscritto all'anagrafe canina e munito di microchip sottocutaneo individuale di riconoscimento ai sensi delle norme di legge vigenti, ed ospitato continuativamente presso l'indirizzo indicato in polizza alla voce "soggiorno abituale"
CERTIFICATO DI STATO DI SALUTE	il documento compilato dal medico veterinario di una Struttura Veterinaria affiliata al Gruppocvit, attestante lo stato di salute dell'Animale da assicurare
CONTRAENTE	il soggetto che stipula l'Assicurazione
FRANCHIGIA	la parte del danno, in cifra fissa, a carico esclusivo dell'Assicurato
GATTO	felino domestico di proprietà dell'Assicurato munito di microchip sottocutaneo individuale di riconoscimento, ospitato continuativamente presso l'indirizzo indicato in polizza alla voce "soggiorno abituale"
GRUPPOCVIT	Il Gruppocvit srl è una società di servizi per strutture veterinarie private.
INDENNIZZO	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
INFORTUNIO	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche all'animale obiettivamente constatabili
MALATTIA	l'alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, le cui manifestazioni, anche permanenti, possano arrecare pregiudizio alla normale funzionalità di organi e apparati dell'animale
MASSIMALE	rappresenta la massima disponibilità nel corso dell'anno assicurativo e per ciascun animale
POLIZZA	il documento che prova l'assicurazione
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Società
RISCHIO	la possibilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
SCOPERTO	la percentuale di danno, con eventuale minimo o massimo, a carico esclusivo dell'Assicurato
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
SOCIETA'	FATA Assicurazioni Danni S.p.A.

ASSIPETCVIT (assicurazione sanitaria per il cane e per il gatto)

**STRUTTURA VETERINARIA
AFFILIATA AL GRUPPOCVIT**

Studio, Ambulatorio, Clinica o Ospedale Veterinario affiliato al Gruppocvit.
Lo stato di affiliazione al Gruppocvit di una struttura veterinaria privata è
pubblicato nel sito internet www.gruppocvit.it

INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

- a) FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A.
Società con socio unico – Gruppo Cattolica Assicurazioni;
- b) sede legale: ROMA (Italia) - Via Urbana 169/A – CAP 00184;
- c) nessuna sede secondaria;
- d) PEC: fata@pec.gruppocattolica.it
recapito telefonico: +39 06/47651, fax: +39 06/4871187,
sito Internet: <http://www.fata-assicurazioni.it>, e-mail: info@fata-assicurazioni.it;
- e) autorizzata all'esercizio in Italia e all'estero delle assicurazioni e riassicurazioni in tutte le forme consentite, escluso il Ramo Vita, con provvedimento ISVAP n. 2489 del 19/12/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30/12/2006, ed iscritta al numero 1.00154 dell'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

Il patrimonio netto di FATA ammonta a 125,61 milioni di euro, di cui la parte relativa al Capitale Sociale è pari a 5,20 milioni di euro e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali a 107,96 milioni di euro.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è 1,76 (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità previsto dalla normativa vigente).

Si rinvia al sito Internet di FATA <http://www.fata-assicurazioni.it> per la consultazione di eventuali aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Avvertenza

Il contratto ha durata di un anno e non prevede il tacito rinnovo. Si rinvia all'art. 17 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni

Il contratto prevede il rimborso delle spese sostenute a seguito del verificarsi di infortunio o malattia dell'animale assicurato che richiedano un intervento chirurgico esclusivamente effettuato presso strutture veterinarie Affiliate al Gruppocvit.

La Società rimborserà anche l'acquisto di medicinali ed i trattamenti fisioterapici o rieducativi sostenuti nei 30 giorni precedenti e susseguenti l'intervento chirurgico.

Si rinvia all'art. 7 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenze

- *La copertura assicurativa contenuta nell'oggetto del contratto prevede esclusioni e limitazioni ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Si rinvia agli artt. 2, 8 e 13 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.*
- *L'indennizzo spettante viene determinato, sulla base dei criteri stabiliti all'art. 7 delle condizioni di assicurazione, cui si rinvia per gli aspetti di dettaglio, nei limiti delle somme assicurate (capitale assicurato) e con applicazione delle franchigie previste.*

Esempi

Massimale annuo Euro 800,00, scoperto 20%, scoperto minimo Euro 100,00.

In caso di sinistro che abbia comportato spese pari a Euro 500,00 l'indennizzo viene determinato:

Indennizzo: 500,00 – 20% di Euro 500,00 = Euro 400,00.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Avvertenze

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono nella valutazione del rischio da parte dell'Impresa di assicurazione possono comportare effetti sulla prestazione. Per le conseguenze relative alle dichiarazioni inesatte od alle reticenze si rinvia all'art. 18 delle condizioni di assicurazione.

ASSIPETCVIT (assicurazione sanitaria per il cane e per il gatto)

5. Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione

L'assicurato deve dare comunicazione scritta all'impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio e delle variazioni nella professione. Si rinvia agli artt. 14 e 15 delle condizioni di assicurazione per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione. Esempio di aggravamento del rischio: compimento del sesto anno di età dell'animale.

6. Premi

Il premio è annuo. Non è possibile frazionare il premio in rate.

8. Diritto di recesso

Avvertenze

È facoltà di entrambe le Parti recedere dal contratto. Si rinvia all'art. 11 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, si prescrivono in 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

11. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n. 1216 e successive modifiche ed integrazioni.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

Avvertenze

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 (tre) giorni da quando ne ha avuto conoscenza o da quando ne ha avuto la possibilità ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile. Si rinvia all'art. 9 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: FATA Assicurazioni Danni S.p.A. Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazione - Servizio Reclami di Gruppo Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona – Fax: 06/4815934– Indirizzo di posta elettronica: reclami@fata-assicurazioni.it, indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. L'impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma – Telefono 06/421331 – fax 06-42133745 o 06-42133353, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'IVASS, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.

Il reclamo all'IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa, dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm.

Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n.28 presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'art. 16 del citato decreto.

Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all'Autorità Giudiziaria.

14. Arbitrato

In caso di controversia tra le Parti è possibile ricorrere ad un collegio medico arbitrale. L'arbitrato avrà luogo nel comune, sede di Servizio Veterinario ASL, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato. Si rinvia all'art. 12 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Avvertenza

In ogni caso resta salva la facoltà di rivolgersi all'Autorità giudiziaria.

Data ultimo aggiornamento dei dati contenuti nel presente documento 12/06/2014.

FATA ASSICURAZIONI DANNI S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota



ASSIPETCVIT (*assicurazione sanitaria per il cane e per il gatto*)

Informativa.

Per presa visione

Firma dell'Assicurato _____

CONDIZIONI DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE GRUPPOCVIT

INDICE

DEFINIZIONI	6
OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	7
Art. 1 Rischio assicurato	7
Art. 2 Rischi esclusi dall'assicurazione	7
Art. 3 Limiti di età	7
Art. 4 Diritto di visita dell'animale	7
Art. 5 Cura dell'animale	7
Art. 6 Validità territoriale	7
GARANZIE	7
Art. 8 Delimitazione dell'assicurazione	7
SINISTRI – DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI	8
Art. 9 Denuncia dei sinistri ed obblighi relativi	8
Art. 10 Pagamento dell'indennità – Diritto di surrogazione	8
Art. 11 Recesso in caso di sinistro	8
Art. 12 Liquidazione del danno – Controversie	8
ALTRI DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI	9
Art. 13 Termini di aspettativa	9
Art. 14 Aggravamento del rischio	9
Art. 15 Diminuzione del rischio	9
Art. 16 Altre assicurazioni	9
Art. 17 Durata dell'assicurazione	9
NORME COMUNI	9
Art. 18 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	9
Art. 19 Pagamento del premio	9
Art. 20 Modifiche dell'assicurazione	9
Art. 21 Oneri fiscali	9
Art. 22 Rinvio alle norme di legge	9

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

ABBATTIMENTO	l'eutanasia praticata all'animale
ANIMALE	il cane o il gatto di proprietà dell'Assicurato per il quale è prestata l'assicurazione
ASSICURATO	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione, cioè il proprietario del cane o del gatto
ASSICURAZIONE	il contratto di assicurazione
CANE	l'esemplare della specie canina di proprietà dell'Assicurato, iscritto all'anagrafe canina e munito di microchip sottocutaneo individuale di riconoscimento ai sensi delle norme di legge vigenti, ed ospitato continuativamente presso l'indirizzo indicato in polizza alla voce "soggiorno abituale"
CERTIFICATO DI STATO DI SALUTE	il documento compilato dal medico veterinario di una Struttura Veterinaria affiliata al Gruppocvit, attestante lo stato di salute dell'Animale da assicurare
CONTRAENTE	il soggetto che stipula l'Assicurazione
FRANCHIGIA	la parte del danno, in cifra fissa, a carico esclusivo dell'Assicurato
GATTO	felino domestico di proprietà dell'Assicurato munito di microchip sottocutaneo individuale di riconoscimento, ospitato continuativamente presso l'indirizzo indicato in polizza alla voce "soggiorno abituale"
GRUPPOCVIT	Il Gruppocvit srl è una società di servizi per strutture veterinarie private.
INDENNIZZO	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
INFORTUNIO	l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche all'animale obiettivamente constatabili. Agli effetti delle garanzie prestate dalla presente polizza, sono considerati infortuni anche l'asfissia non di origine morbosa, l'avvelenamento e l'ingestione di corpi estranei.
MALATTIA	l'alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio, le cui manifestazioni, anche permanenti, possano arrecare pregiudizio alla normale funzionalità di organi e apparati dell'animale
MASSIMALE	rappresenta la massima disponibilità nel corso dell'anno assicurativo e per ciascun animale
POLIZZA	il documento che prova l'assicurazione
PREMIO	la somma dovuta dal Contraente alla Società
RISCHIO	la possibilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne
SCOPERTO	la percentuale di danno, con eventuale minimo o massimo, a carico esclusivo dell'Assicurato
SINISTRO	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione

ASSIPETCVIT (*assicurazione sanitaria per il cane e per il gatto*)

SOCIETA'

FATA Assicurazioni Danni S.p.A.

**STRUTTURA VETERINARIA
AFFILIATA AL GRUPPOCVIT**

Studio, Ambulatorio, Clinica o Ospedale Veterinario affiliato al Gruppocvit.
Lo stato di affiliazione al Gruppocvit di una struttura veterinaria privata
pubblicato nel sito internet www.gruppocvit.it

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Art. 1 Rischio assicurato

La Società, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti convenuti, si obbliga a rimborsare l'Assicurato per le spese veterinarie e per altre spese sostenute, fino a concorrenza delle somme assicurate per le rispettive garanzie prestate, al verificarsi degli eventi in relazione ai quali è prestata l'assicurazione.

Art. 2 Rischi esclusi dall'assicurazione

La società non è obbligata per spese causate o derivate direttamente o indirettamente da:

- a) dolo o colpa grave dell'Assicurato, di suoi familiari o di qualsiasi altro parente o affine con lui convivente, nonché delle persone a cui è stato affidato l'animale per il quale è prestata l'assicurazione;
- b) guerre, atti di terrorismo, inondazioni, calamità naturali, terremoti, eruzioni vulcaniche, scioperi, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- c) trasporto che non sia effettuato a mezzo di veicoli terrestri gommati e/o treni, navi o aerei appositamente attrezzati ed in conformità alle disposizioni di legge;
- d) partecipazione ad attività venatorie, combattimenti organizzati di cani, competizioni sportive e manifestazioni simili. È fatta salva la partecipazione a mostre, rassegne, prove e concorsi canini/felini riconosciuti ufficialmente dall'E.N.C.I. o dall'A.N.F.I.

Art. 3 Limiti di età

L'assicurazione può essere stipulata per animali che abbiano compiuto il 3° mese di età e sino al raggiungimento del 10° anno; il limite superiore di età si intende ridotto ad 8 anni per cani appartenenti a razze o meticci di peso compreso tra i 16 ed i 40 kg, e ulteriormente ridotto a 6 anni per cani appartenenti a razze o meticci di peso superiore ai 40 kg. L'età massima sopra individuata può essere aumentata per animali di taglia inferiore ai 16 kg, di peso compreso tra i 16 ed i 40 kg, e di peso oltre i 40 kg, rispettivamente ad anni 14, anni 12 ed anni 10, nella misura di un numero di anni pari a quello in cui l'animale è rimasto assicurato prima di raggiungere il primo limite di età.

Tuttavia per gli animali che raggiungono il limite superiore di età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità sino alla scadenza annuale del contratto stesso.

Art. 4 Diritto di visita dell'animale

Nel corso del contratto, la Società ha il diritto di sottoporre l'animale per il quale è prestata l'assicurazione agli accertamenti e controlli dalla stessa disposti e l'Assicurato ha l'obbligo di consentirli ed agevolarli, nonché di fornire alla Società ogni eventuale informazione richiesta. L'inosservanza dell'obbligo sancito dal presente articolo comporta la decadenza dal diritto all'indennizzo.

Art. 5 Cura dell'animale

L'animale per il quale è prestata l'assicurazione dovrà essere tenuto con cura e diligenza, in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia di tutela degli animali di affezione. **L'Assicurato, in caso di infortunio o malattia che colpisca l'animale per il quale è prestata l'assicurazione, deve far intervenire con immediatezza un medico veterinario perché si prestino all'animale medesimo le cure o i trattamenti del caso.**

Art. 6 Validità territoriale

L'assicurazione vale nel territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di S. Marino.

Art. 7 Garanzie

La Società, a seguito di infortunio o malattia occorsi all'animale per il quale è prestata l'assicurazione, rimborsa all'Assicurato, **fino alla concorrenza del massimale annuo di Euro 800,00 per singolo animale, le spese sostenute in una struttura veterinaria affiliata al Gruppo CVIj** per intervento chirurgico a seguito di infortunio o malattia.

La Società rimborserà anche l'acquisto di medicinali ed i trattamenti fisioterapici o rieducativi sostenuti nei 30 giorni precedenti e susseguenti l'intervento chirurgico.

Alle spese del presente articolo si applica uno scoperto per sinistro del 20% con un minimo di Euro 100,00.

Art. 8 Delimitazione dell'assicurazione

La Società non è obbligata per:

- a) **spese causate o derivate direttamente o indirettamente da:**
 1. malattie o difetti fisici di carattere congenito o comunque preesistenti alla data di decorrenza dell'assicurazione, rilevati o meno all'atto della compilazione del Certificato di Stato di Salute;
 2. intervento chirurgico o ogni altro trattamento terapeutico, che non sia stato eseguito o prescritto da un medico veterinario autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti;
 3. malattie comportamentali (o pseudo malattie mentali) in genere;

ASSIPETCVIT (*assicurazione sanitaria per il cane e per il gatto*)

b) prestazioni con finalità estetiche (taglio delle orecchie, taglio della coda, etc). Sono fatti salvi gli interventi di chirurgia plastica ricostruttiva resi necessari da infortunio;

c) spese sostenute:

1. a seguito di infortunio o malattia che non siano stati comunicati ai sensi dell'Art. 9 – Denuncia dei sinistri ed obblighi relativi;
2. a seguito di infortunio o malattia riferibili direttamente o indirettamente a precedenti infortuni o malattie che siano stati già oggetto di Sinistro;
3. in una struttura veterinaria non affiliata al Gruppocvit;
4. per accertamenti diagnostici post-mortem;
5. per qualsiasi altra causa non pertinente l'infortunio o la malattia;
6. per castrazione, sterilizzazione e/o esigenze di carattere riproduttivo;
7. per intervento chirurgico effettuato a seguito di lesione o rottura del legamento crociato;
8. per intervento a seguito di ingestione di corpi estranei;
9. per tutti gli interventi relativi alla lussazione della rotula o patella, indipendentemente dal fatto che questa sia stata causata da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
10. per tutti gli interventi eseguiti sul gomito nel cane, indipendentemente dal fatto che questi si siano resi necessari da malformazioni genetiche o da eventi traumatici;
11. per visita domiciliare del medico veterinario relativamente al costo del trasferimento;
12. per terapie di valore dietetico inclusi gli alimenti medicati, i ricostituenti e i sali minerali;
13. per gravidanza o parto spontaneo;
14. parto cesareo nelle razze Bulldog, Bouledogue francese, Mastiff, Bull terrier miniature, Chihuahua, Pechinese e Boston terrier;
15. per malattie dei denti e parodontopatie, compresa la detartrasi.

SINISTRI – DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI

Art. 9 Denuncia dei sinistri ed obblighi relativi

L'Assicurato, in caso di sinistro, deve:

- a) dare avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza indicandone causa, giorno, ora e luogo entro tre giorni dal sinistro;
- b) far intervenire un Medico Veterinario affinché si prestino all'animale per il quale è prestata l'assicurazione le cure od i trattamenti del caso.

Il veterinario intervenuto stenderà sull'apposito formulario fornito dalla Società o, in mancanza di questo, su carta intestata del professionista medesimo in cui risulti il rapporto di affiliazione al Gruppocvit, un rapporto circostanziato attestante le cause e le modalità del sinistro, che l'Assicurato presenterà alla Società, unitamente ad ogni altra documentazione disponibile.

Ai sensi dell'Art. 7. A) Spese veterinarie e dell' Art. 8 - Delimitazione dell'assicurazione, ai fini del risarcimento saranno conteggiate esclusivamente le ricevute di spesa emesse in una struttura veterinaria affiliata al Gruppocvit.

Per le malattie dell'apparato genitale e per le neoplasie, che hanno comportato l'intervento chirurgico, è obbligatorio presentare anche l'esame isto-patologico di laboratorio pubblico o privato abilitato.

L'inosservanza anche di uno solo degli obblighi sanciti dal presente articolo comporta la perdita del diritto al risarcimento.

Art. 10 Pagamento dell'indennità – Diritto di surrogazione

Il pagamento di quanto dovuto, a termini del presente contratto, è effettuato su presentazione degli originali delle certificazioni veterinarie e delle distinte e ricevute con valore fiscale debitamente quietanzate ed emesse da una Struttura Veterinaria Affiliata al Gruppocvit.

Dalla documentazione predetta deve risultare l'identità dell'animale per il quale è prestata l'assicurazione ed anche, se a giustificazione di trattamenti terapeutici o di accertamenti diagnostici, l'indicazione precisa delle singole voci di spesa e il relativo importo.

La Società liquiderà l'indennizzo entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione di Sinistro completa di quanto sopra riportato, o dalla data di ricezione dell'ultimo documento a completamento della stessa.

La Società si riserva di esercitare il diritto di surrogazione a norma dell'Art. 1916 del codice civile verso i terzi responsabili del sinistro sofferto dall'animale assicurato e liquidato ai termini della presente polizza fino a concorrenza della somma pagata all'Assicurato.

Art. 11 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il **Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.**

In tal caso la Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netta relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 12 Liquidazione del danno – Controversie

La liquidazione del danno ha luogo mediante accordo tra le parti, ovvero – quando una di queste lo richieda – per mezzo di due periti nominati rispettivamente dalla Società e dall'Assicurato; se i periti non si accordano possono eleggerne un terzo – **che dovrà in ogni caso risultare laureato in medicina veterinaria ed essere autorizzato all'esercizio della propria professione ai sensi delle norme di legge vigenti** – e le decisioni sono prese a maggioranza di voti.

ASSIPETCVIT (*assicurazione sanitaria per il cane e per il gatto*)

Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta – su richiesta della parte più diligente – dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

I periti risiedono, ai fini del presente articolo, nel comune sede di Servizio Veterinario ASL più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità e la loro decisione impegna le parti, anche se il dissenziente non l'abbia sottoscritta.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito: la spesa del terzo perito è a carico della Società e del Contraente in parti uguali.

ALTRI DIRITTI E DOVERI DELLE PARTI

Art. 13 Termini di aspettativa

La garanzia decorre dalle ore 24 del 7° giorno successivo a quello in cui, ai sensi dell'Art. 19 – Pagamento del premio, ha effetto l'assicurazione.

Per le malattie in genere la garanzia decorre dalle ore 24 del 30° giorno successivo a quello in cui, ai sensi dell'Art. 19 – Pagamento del premio ha effetto l'assicurazione; le neoplasie, fermo quanto previsto dall'Art. 8 – Delimitazione dell'assicurazione, risultano invece in garanzia qualora si manifestino dopo le ore 24 del 90° giorno successivo a quello in cui, ai sensi dell'Art. 19 – Pagamento del premio ha effetto l'assicurazione.

Art. 14 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 del Codice Civile).

Art. 15 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 del Codice Civile), e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 16 Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a pena delle conseguenze previste per legge (art. 1910 del Codice Civile).

Art. 17 Durata dell'assicurazione

L'assicurazione ha durata di un anno e non è soggetta a tacito rinnovo.

NORME COMUNI

Art. 18 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione secondo la disciplina di legge (artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile).

Art. 19 Pagamento del premio

Fermi i termini di aspettativa di cui all'Art. 13 – **Termini di aspettativa**, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio è annuo.

Il pagamento del deve essere effettuato all'Agenzia FATA di Guastalla 259.

Art. 20 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 21 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 22 Rinvio alle norme di legge

Per quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Per presa visione

Firma dell'Assicurato _____